



pubblico è divenuta certezza. La nostra dinamicità questa volta non sarà frenata dalla staticità contagiosa di sindacalisti inermi.

Già, i sindacati: nota amara di questo incontro a Brescia.

Quando il collega Catapano, appena giunto a Brescia il 19 mattina, mi ha riferito che due esponenti sindacali avevano chiesto la revoca dell'autorizzazione all'utilizzo della sala ufficiali giudiziari, concessa all'AUGE dal Presidente della Corte d'Appello di Brescia, sono rimasto a dir poco sconcertato ... non ci sono parole per definire tale atteggiamento teso ad impedire una democratica discussione sul futuro di questa professione ...boh!

Cosa dire senza essere offensivi, se non quello di fare un plauso a coloro che in questi giorni hanno restituito la tessera come unico strumento di difesa della democrazia e della professione.

Questo mi dispiace perché molti di loro sono miei amici, sono dei colleghi che come me soffrono la quotidianità dei nostri uffici e del modo di operare da terzo mondo,...e nonostante ciò non hanno ancora la forza di guardare la realtà ....

Il futuro della categoria non riguarda solo noi dell'AUGE ... ma anche loro ...sarebbe utile un confronto leale, perché il confronto leale è sempre un segnale positivo, e spesso porta buoni frutti che tutti possono gustare. Ma alcuni preferiscono lo scontro, la provocazione.

(Angelo)

*Terzo tempo*

Da una analisi generale degli interventi dei colleghi presenti a Brescia emerge una forte volontà ed entusiasmo per il progetto di legge, ma alcuni di loro hanno manifestato dei dubbi, anche come portavoce di colleghi assenti, in merito ai seguenti punti:

1. E' sicuro che i B3 siano inclusi nel progetto libera professione?
2. Le attività inserite nel progetto sono in grado di garantire un reddito dignitoso?
3. Il progetto prevede un minimo garantito?
4. la libera professione è un rischio?

Queste sono le domande ricorrenti che spesso sono frutto di strumentalizzazione da parte di chi sappiamo.

### **E' sicuro che i B3 siano inclusi nel progetto libera professione?**

Ci sono tre motivi per escludere definitivamente questo dubbio:

- a. il progetto di legge è chiaro e non pone limiti in relazione alla posizione economica. In particolare l'articolo 5 prevede che in sede di prima attuazione all'albo unico nazionale saranno iscritti tutti gli ufficiali giudiziari, appartenenti alle aree funzionali B e C, che presenteranno domanda entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
- b. lo stesso Senatore Berselli dopo la prima stesura del disegno di legge ed al fine di non lasciare dubbi di interpretazione della norma ha aggiunto che si intendono compresi anche gli ufficiali giudiziari non muniti del titolo di laurea;
- c. Siamo tutti consapevoli che la libera professione non è per tutti e che una buona percentuale, prossimi alla pensione, preferirà la cancelleria. Quindi al fine di garantire in primo impianto un regolare inizio di attività pensate che i soli C1 che operano per la libera professione siano sufficienti a coprire la futura pianta organica? Poi non vedo per quale ragione, specialmente dopo l'introduzione dell'interfungibilità in quasi tutti gli uffici, i B3 dovrebbero essere esclusi.

Se qualcuno dice questo, è solo per creare confusione e per tenere in vita quel rancore tra ufficiali Giudiziari ed ex Aiutanti che è stata causa di tante battaglie perse. Una vergogna da dimenticare in fretta!

### **Le attività inserite nel progetto sono in grado di garantire un reddito dignitoso?**

Se leggete attentamente il progetto di legge scoprirete che si compone di :

**Articolo 2 comma 1 lettera a. > Attività esclusive**

1. attività di notificazione civile, penale e amministrativa, mediante supporti telematici o a mezzo fax, da effettuare a richiesta dei soggetti pubblici o privati;
2. attività di significazione, prevedendo che la consegna di determinati atti giudiziari sia effettuata con processo verbale;
3. attività inerente alla formazione di titoli esecutivi stragiudiziali e attività connesse, secondo le disposizioni del codice di procedura civile e delle leggi speciali;
4. attività diretta alla constatazione che la pretesa assistita da titolo esecutivo è stata comunque interamente soddisfatta, con effetti estintivi dell'esecuzione iniziata, ovvero che è intervenuta conciliazione tra le parti, con effetti estintivi o sostitutivi del titolo esecutivo originario;
5. attività inerenti all'espropriazione forzata, prevedendo in particolare la possibilità per l'ufficiale giudiziario di iniziare e terminare l'intero processo esecutivo, salvo intervento del giudice dell'esecuzione sulle impugnazioni;
6. tutte le altre attività deferite alle attribuzioni dell'ufficiale giudiziario in base alla legislazione previgente;
7. rilascio di copie di atti, di estratti, di certificazioni concernenti le attività comprese nelle attribuzioni dell'ufficiale giudiziario;
8. servizio protesti di cambiali ed assegni bancari ai sensi del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e della legge 12 giugno 1973, n. 349;
9. atti di offerta reale e per intimazione ai sensi degli articoli 1209 e seguenti del codice civile;
10. atto di constatazione ispirato al modello vigente in altri Stati membri dell'Unione europea;

**Articolo 2 comma 1 lettera b. > Attività delegate.**

1. Nelle espropriazioni mobiliari, la vendita e l'assegnazione, la redazione del progetto e la distribuzione della somma ricavata;
2. Nelle espropriazioni immobiliari, la vendita e l'assegnazione, la redazione del progetto;
3. La vendita di corpi di reato;
4. Le attività necessarie ai fini della precisazione delle modalità di esecuzione dei provvedimenti cautelari e di urgenza;
5. L'apposizione e la rimozione di sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali,
6. Gli inventari in materia civile e commerciale ai sensi dell'articolo 769 del codice di procedura civile,
7. La ricezione della dichiarazione del terzo prevista dall'articolo 547 del codice di procedura civile;

**Articolo 2 comma 1 lettera c. > Ulteriori attività.**

1. Attestare la conformità delle riproduzioni meccaniche o grafiche allo stato di cose o di luoghi;
2. ricevere atti di asseverazione con giuramento di perizie stragiudiziali e di traduzioni di atti o di scritti;
3. essere prescelto o nominato consulente tecnico, perito o commissionario;
4. effettuare stime e valutazioni;
5. redigere inventari;
6. essere nominato sequestratario nonché amministratore giudiziario dei beni sequestrati, delle aziende e degli immobili pignorati;
7. essere nominato custode giudiziario di beni sequestrati, aziende e immobili pignorati;
8. certificare e attestare dichiarazioni testimoniali, relazioni peritali e atti destinati all'utilizzo nel processo, nonché certificare fatti e situazioni da lui stesso constatati in qualità di pubblico ufficiale;

**Articolo 3 > Ulteriori attività.**

1. Prevedere che il creditore, nelle ipotesi in cui può avvalersi del procedimento d'ingiunzione di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, ha facoltà di richiedere la notificazione dell'atto di precetto e che si formi il titolo esecutivo nel caso in cui il debitore, su specifico interpello dell'ufficiale giudiziario, riconosca, anche in parte, il debito;
2. Estendere, eventualmente, la previsione di cui alla lettera a) ad altre ipotesi analoghe;

3. *Prevedere che, anche dopo la chiusura del verbale di pignoramento, è data facoltà al debitore di adempiere totalmente l'obbligazione versando le somme dovute all'ufficiale giudiziario che ne rilascia quietanza, con effetti estintivi della procedura;*
4. *Prevedere l'esecutività a tutti gli effetti della conciliazione intervenuta tra le parti del processo esecutivo, la cui autenticità sia accertata dall'ufficiale giudiziario;*
5. *Introdurre modificazioni alla disciplina del processo civile di esecuzione in funzione dei principi di cui alle lettere da a) a d); affidare alla competenza dell'ufficiale giudiziario il ricevimento della dichiarazione del terzo di cui all'articolo 547 del codice di procedura civile, nonché, per delega del giudice, la vendita delle cose e dei beni immobili pignorati, la redazione del progetto di distribuzione della somma ricavata ed il pagamento agli aventi diritto;*
6. *Provvedere a tutte le altre modificazioni necessarie in relazione all'oggetto della professione di ufficiale giudiziario.*

Secondo voi con tutte queste attività e tenendo presente che l'articolo 1 prevede la modificazione dei codici e delle leggi speciali in relazione all'oggetto della professione, pensate ancora che ci possono essere margini di dubbi?

Nessun Ufficiale Giudiziario al mondo ha tutte queste attività, per questo motivo è totalmente ingiustificato ogni dubbio.

E a chi obietta che poi durante l'iter sarà tutto stravolto, noi rispondiamo che certo qualcosa potrà essere modificato, e sicuramente lo sarà, ma la sostanza del progetto rimarrà intatto. Si chiede 100 per ottenere 80, e quell'80 lo otterremo insieme, potete starne certi.

### **Il progetto prevede un minimo garantito?**

Innanzitutto va precisato che la garanzia di un tetto di retribuzione minima non si definisce minimo garantito bensì di assegno integrativo, che corrisponde alla differenza tra la retribuzione garantita e gli onorari percepiti.

Fatta questa precisazione occorre ancora chiarire che l'assegno integrativo non sarà pagato dallo Stato, bensì da un fondo comune gestito dalla Cassa Nazionale privata degli ufficiali giudiziari costituito da una percentuale di tassazione stabilita dal consiglio nazionale da applicare su tutti gli atti redatti dall'Ufficiale Giudiziario nell'esercizio delle sue funzioni. Tale assegno integrativo spetterebbe, previo i dovuti controlli, a tutti gli ufficiali giudiziari che, per cause non dipendenti dalla propria volontà – *esempio malattia o servizio in zone disagiate* – percepissero una retribuzione inferiore ad un tetto minimo stabilito dal consiglio nazionale ovvero da noi stessi ufficiali giudiziari.

Per questo motivo con il senatore Berselli non si è ritenuto importante inserirlo nel disegno di legge.

Ad ogni modo, se ciò deve creare dubbi e incertezze e se i colleghi AUGGE sollecitassero all'associazione l'inserimento di un emendamento, se pur non necessario per il momento, siamo pronti a intervenire presso il senatore per approfondire la questione e valutarne l'opportunità.

Ad ogni buon fine sottopongo alla vostra attenzione l'emendamento che abbiamo pensato di proporre se ritenuto importante dalla categoria:

## **INCENTIVI PER IL PASSAGGIO ALLA PROFESSIONE DI UFFICIALE GIUDIZIARIO**

### **ARTICOLO 6 (aspettativa)**

L'ufficiale giudiziario che si avvale della facoltà di cui all'articolo 5 comma 1 lettera a) viene collocato in aspettativa per anni due, ed entro tale periodo può essere riammesso, a domanda, nel ruolo dei dipendenti del ministero della Giustizia, con la stessa qualifica funzionale e lo stesso trattamento economico maturato dagli ufficiali giudiziari che non si sono avvalsi della suddetta facoltà.

### **Articolo 7. Fondo unico.**

E' istituito un fondo unico degli ufficiali giudiziari, gestito dalla cassa nazionale degli ufficiali giudiziari che provvede alla corresponsione:

- a. di assegni di integrazione a favore degli ufficiali giudiziari in attività;
- b. al rimborso delle spese sostenute dagli ufficiali giudiziari che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 5, lettera a), nei limiti stabiliti dal consiglio nazionale e previa istruttoria e parere del consiglio distrettuale.
- c. di prestiti di cui all'articolo 2, p.15, da destinare ai vincitori di concorso.

Il fondo comune è costituito da:

- d. una percentuale di tassazione stabilita dal consiglio nazionale da applicare su tutti gli atti redatti dall'Ufficiale Giudiziario nell'esercizio delle sue funzioni;
- e. da una quota pari a 60 milioni di euro versata dall'Erario da destinare esclusivamente a titolo di rimborso spese per l'avvio dell'attività libero professionale di cui al primo comma lettera b. Tale rimborso dovrà essere restituito all'Erario in caso di cessazione dell'attività professionale entro il primo anno dal suo avvio, salvo le cessazioni per limiti di età.

L'assegno di integrazione è concesso anche per l'intero anno per interruzioni dal servizio per malattia o altro impedimento non dipendente dalla volontà dell'ufficiale giudiziario e non può superare la retribuzione già in godimento alla data della domanda di cui all'articolo 5, punto 1/a, rivalutata annualmente secondo i criteri stabiliti dal consiglio nazionale.

La richiesta dell'assegno integrativo deve essere presentata da ogni ufficiale giudiziario al consiglio distrettuale, che provvede a trasmetterla alla Cassa nazionale, previo parere motivato e circostanziato circa l'accoglimento o il rigetto della stessa.

Il consiglio distrettuale e la Cassa nazionale possono esercitare controlli con i mezzi che ritengono più opportuni al fine di accertare la sussistenza dei requisiti per il conseguimento dell'integrazione.

La richiesta del rimborso delle spese vive sostenute per avviare l'attività, valutata in 60 milioni di euro, circa 20.000 euro pro-capite, non dovrebbe trovare ostacoli tenendo conto che il risparmio di spesa pubblica con la liberalizzazione della professione si aggira intorno ai 500 milioni di euro l'anno.

Infine desidero precisare, ai pochi per fortuna, che la frase "libera professione dell'Ufficiale Giudiziario " viene usata per semplificare, ma in realtà si dovrebbe definire la qualifica:

1. pubblico ufficiale operante in un regime di libero mercato ed inoltre
2. l'istituzione della nuova figura è a numero chiuso, così come lo è in tutti i paesi dell'unione europea e non solo.

A conclusione di questa nota, desidero ringraziare il collega Catapano per la magnifica ospitalità e invito i colleghi desiderosi di darci un sostegno, non solo morale, a farsi avanti, siamo solo all'inizio di una nuova era dell'Ufficiale Giudiziario. Chi ci crede non molli, uniti si vince sempre.

A presto

Arcangelo D'Aurora  
Presidente AUGE  
3472358950  
[angelo@auge.it](mailto:angelo@auge.it)  
fax 0543.57.99.21

**A.U.G.E. - ITALIA**

**Iscriviti non attendere ... non sei più solo ....**